ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E SCIENZE ANIMALI – DIVAS) PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE SPILLOVER E ALTRI RISCHI EMERGENTI TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (C.F. n. 80050050154), con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano rappresentata per la firma del presente Protocollo d'Intesa dal Direttore della Direzione Generale Welfare, dott. Giovanni Pavesi (di seguito indicata "Regione Lombardia")

Ε

l'Università degli Studi di Milano, (C.F. n.80012650158) rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS), con sede in via Dell'Università, 6 - 26900 LODI (LO)

Congiuntamente "Le Parti"

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli assistenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502" prevede che il SSN garantisca attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
- il "Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025", approvato con Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, pone come macro-obiettivo un rafforzamento di una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health);
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, approvato con D.C.R. XI/522 del 28 maggio 2019, delinea il nuovo sistema dei controlli della Sanità Pubblica Veterinaria Regionale;
- la DGR XI/5800 del 29 dicembre 2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, Piano di alienazione e valorizzazione degli Immobili regionali per l'anno 2021 Piano di studi e ricerche 2022-2024 Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti Integrazioni degli Allegati 1 e 2 Alla DGR 5440/2021 approva il Piano studi e ricerche 2022-2024 che comprende i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle Direzioni generali";
- la DCR XII/42 del 20/06/2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura individua come obiettivo strategico della veterinaria pubblica un rafforzamento dell'approccio One Health alla salute prevedendo, in funzione del rischio, azioni mirate di prevenzione e controllo delle patologie animali;

VISTI

- la DGR XI/6871 del 2 agosto 2022 "Aggiornamento Piano Studi e Ricerche 2022-2024 della DGR n.5800/2021 per sola parte degli studi afferenti all'Area Sociale SOC. 13.1;
- il Decreto N. 17603 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Individuazione del piano "spillover e altri rischi emergenti come progetto strategico regionale e determinazioni conseguenti" incarica IZSLER, in qualità di organo tecnico-scientifico della Regione Lombardia, di sviluppare e realizzare specifiche attività di ricerca;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto: "Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" all'art. 7 comma 4 prevede quanto segue:

La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché' l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Regione Lombardia

- è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- nell'ambito del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con DCR 522 del 28 maggio 2019 fornisce le indicazioni di programmazione regionale per tutta l'area della prevenzione veterinaria e in particolare prevede attività di collaborazione con le Università finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;
- persegue le attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffusive animali incluse le patologie emergenti – e la prevenzione e il controllo delle zoonosi e il contrasto dell'antimicrobico resistenza, attività incluse tra i Livelli Essenziali di Assistenza;
- ha incaricato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna (IZSLER) in qualità di organo tecnico-scientifico della Regione Lombardia, di sviluppare e realizzare specifiche attività di ricerca nei seguenti ambiti:
 - 1. indagini sulle zecche vettori di agenti zoonosici,
 - 2. ruolo delle popolazioni selvatiche nella trasmissione di AMR,
- 3. indagini e sorveglianza di patogeni virali emergenti a tutela della salute pubblica e biodiversità e ha previsto che i risultati delle attività di ricerca condotte da IZSLER verranno ulteriormente elaborati dal DIVAS tramite specifici accordi.

Università degli Studi di Milano

- è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 par. 9 della Direttiva comunitaria 2004/I 8/CE e nello specifico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, dotata di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- ha tra i suoi fini l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
- Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali DIVAS organizza e garantisce le strutture per la ricerca e ne promuove il potenziamento e l'adeguamento per realizzare i programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni/enti pubblici e aziende private, nazionali e internazionali nell'imprescindibile legame tra ricerca, didattica e assistenza per garantire il diritto alla salute dell'individuo e nell'interesse della comunità
- al DIVAS dell'Università degli Studi di Milano afferisce l'unico corso di studi regionale in Medicina Veterinaria e che nella sua organizzazione sono attivi gruppi di ricerca con consolidata esperienza formativa e di studio nei settori della metodologia biostatistica ed epidemiologica delle malattie animali emergenti, zoonosiche e trasmesse da vettori e nell'antimicrobicoresistenza in ambito veterinario, come attestato da pubblicazioni di rilievo nazionale ed internazionale
- il DIVAS è in possesso delle competenze scientifiche relative alle specificità socio-economiche e sanitarie della Regione Lombardia;

• nel DIVAS è attivo il Laboratorio di ricerca "Sanità e gestione della fauna" (WildLifeHealth) che ha come obbiettivo lo studio della sanità della fauna in un'ottica di salute pubblica e ambientale con un approccio epidemiologico alle malattie trasmissibili, alla dinamica e genetica delle popolazioni e che tale Laboratorio ha tra gli scopi la collaborazione con altre istituzioni pubbliche.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Accordo di collaborazione".

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

Finalità dell'Accordo è la collaborazione tra Regione Lombardia e DIVAS per la realizzazione del progetto strategico "Spillover e altri rischi emergenti".

Tale attività vede tra i compiti della DG Welfare di Regione Lombardia:

- monitorare il fenomeno dello spillover programmando indagini e sorveglianza di patogeni virali emergenti a tutela di salute pubblica e biodiversità, anche in collaborazione con IZSLER;
- definire il ruolo delle popolazioni selvatiche nel fenomeno di trasmissione dell'antimicrobicoresistenza (AMR), anche in collaborazione con IZSLER;
- monitorare l'epidemiologia delle malattie zoonosiche trasmesse da vettori anche in collaborazione con IZSLER;
- fornire su base periodica al DIVAS i dati di ricerca resi disponibili dall'IZSLER incaricato da Regione Lombardia del progetto strategico piano "Spillover e altri rischi emergenti";
- coordinare le attività di ricerca in tema di spillover e altre patologie emergenti;
- predisporre o modulare specifici piani regionali sulla base dei risultati delle sopra richiamate attività di monitoraggio;
- definire e realizzare piani annuali di formazione dei professionisti e degli operatori convolti nella attività di sorveglianza del fenomeno dello spillover, delle patologie emergenti e del fenomeno dell'AMR in Lombardia.

Tra le attività in carico al DIVAS:

- programmare ed effettuare specifiche analisi epidemiologiche e biostatistiche sui dati ottenuti dalle ricerche precedentemente svolte tra Regione Lombardia e IZSLER, finalizzate all'identificazione di modelli di dinamica di trasmissione/diffusione delle patologie emergenti, di quelle trasmesse da vettori e della AMR;
- trasmettere annualmente alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia UO Veterinaria una relazione sulle attività comprensiva dello stato di avanzamento del cronoprogramma delle attività:
- collaborare alla predisposizione o modulazione di specifici piani regionali sulla base dei risultati delle sopra richiamate attività;
- contribuire alla definizione di piani annuali di formazione per professionisti e operatori convolti nella attività di sorveglianza del fenomeno dello spillover, delle patologie emergenti e del fenomeno dell'AMR in Lombardia;
- partecipare a specifici gruppi di lavoro finalizzati al coordinamento delle attività di ricerca oggetto del presente "Accordo di collaborazione".

Articolo 3 – Referenti

La responsabilità scientifica delle attività è affidata:

• per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare al Dott. Marco Farioli – Dirigente U.O. Veterinaria e al Dott. Giovanni Manarolla - Dirigente Struttura Prevenzione Sanità Veterinaria;

 per il DIVAS - Prof. Nicola Ferrari (Referente per la definizione del ruolo delle popolazioni selvatiche nel fenomeno di trasmissione dell'antimicrobicoresistenza (AMR) e per il monitoraggio sulle zecche come vettori di zoonosi), Prof. Guido Grilli (Referente per le azioni di monitoraggio del fenomeno spillover - indagini e sorveglianza di patogeni virali emergenti a tutela di salute pubblica e biodiversità).

Articolo 4 – Durata

Il presente "Accordo di collaborazione" entra in vigore alla data di stipula e avrà efficacia fino a:

- 31/12/2024 per le attività di indagine sul ruolo delle popolazioni selvatiche nel fenomeno di trasmissione dell'antimicrobicoresistenza (AMR) e per il monitoraggio sulle zecche come vettori di zoonosi;
- 31/12/2025 in merito alle attività di monitoraggio del fenomeno spillover.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere via PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà al DIVAS le eventuali spese sostenute ed impegnate, debitamente rendicontate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte del DIVAS saranno rendicontate le spese sostenute per le attività svolte e restituite alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Articolo 5 – Contributo per la collaborazione

Per lo svolgimento delle azioni descritte nell'art. 2 del presente "Accordo di collaborazione" Regione Lombardia riconosce all'Università degli Studi di Milano – DIVAS un importo complessivo massimo pari ad € 185.000,00 così suddivisi:

ATTIVITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Indagine sul ruolo delle popolazioni selvatiche nel fenomeno di trasmissione dell'antimicrobicoresistenza (AMR)	€ 60.000,00
Monitoraggio sulle zecche come vettori di zoonosi	€ 50.000,00
Spillover - indagini e sorveglianza di patogeni virali emergenti a tutela di salute pubblica e biodiversità	€ 75.000,00

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 6 – Modalità di erogazione del contributo

La somma di cui al precedente art. 5, sarà erogata da Regione Lombardia con le seguenti modalità:

- acconto pari al 40% dell'importo complessivo dell'accordo pari a euro 74.000 a seguito dell'approvazione da parte del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria di un rapporto di impostazione delle attività comprensivo di cronoprogramma presentato alla DG Welfare dal DIVAS successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- 2. acconto pari al 30% dell'importo complessivo pari a euro 55.500 successivamente al termine delle attività con scadenza al 31/12/2024, previa acquisizione delle relazioni delle attività svolte;

3. saldo pari al 30% dell'importo complessivo pari a euro 55.500 successivamente al termine delle attività con scadenza al 31/12/2025 previa acquisizione della relazione conclusiva.

Le relazioni annuali dovranno contenere una descrizione scientifica dell'attività gestita comprensiva dei risultati delle attività di studio condotte con anche evidenza di pubblicazioni e/o partecipazione a convegni realizzate nell'ambito degli studi oggetto del presente accordo.

Il versamento dovrà avvenire, a fronte di note di debito, sul conto di Tesoreria dell'Università degli Studi di Milano, presso la Banca d'Italia:

IBAN IT89 E 01000 03245 139300036879

Articolo 7 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente "Accordo di collaborazione" nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione Lombardia e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 – Riservatezza, proprietà scientifica e trattamento dati

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici e rese note in virtù del presente "Accordo di collaborazione". I risultati e le informazioni ottenuti a seguito dell'elaborazioni dei dati di cui al presente "Accordo di collaborazione" sono di proprietà delle parti e di IZSLER, per gli ambiti di competenza. Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta delle parti e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente "Accordo di collaborazione". Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o

intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e assenso delle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti e/o raccolti in conseguenza della stipula del presente "Accordo di collaborazione" verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR))

Articolo 10 - Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 11 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 12 – Sottoscrizione e Registrazione

Il presente "Accordo di collaborazione" è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Articolo 13 - Bollo

Il presente "Accordo di collaborazione" è soggetto ad imposta di bollo a cura e spese dell'Università degli Studi di Milano, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Milano - n. Prot. 3439091 del 14/05/1991

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare (Dott. Giovanni Pavesi) Per l'Università degli Studi di Milano Il Rettore (Prof. Elio Franzini)